

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

(1999/C 342 E/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 368 def.

(Presentata dalla Commissione l'8 settembre 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/119/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ⁽¹⁾, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione,

(1) considerando che, conformemente all'articolo 15 della direttiva 92/119/CEE, è opportuno prevedere misure specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;

(2) considerando che le caratteristiche epidemiologiche della febbre catarrale degli ovini sono paragonabili a quelle della peste equina;

(3) considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 92/35/CEE, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina ⁽²⁾, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

(4) considerando che, ai fini della lotta contro la febbre catarrale degli ovini, occorre pertanto riferirsi in linea di massima alle misure previste dalla direttiva 92/35/CEE per la lotta contro la peste equina;

(5) considerando tuttavia che la prassi di allevamento delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini richiede alcuni adeguamenti delle misure stabilite dalla direttiva 92/35/CEE per quanto riguarda la peste equina e gli equidi;

(6) considerando che occorre fissare le norme applicabili ai movimenti degli animali delle specie ricettive, nonché del loro sperma, ovuli ed embrioni, in provenienza dalle zone sottoposte a restrizioni in seguito all'insorgenza della malattia;

(7) considerando che le disposizioni dell'articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ⁽⁴⁾, sono applicabili qualora si manifesti la febbre catarrale degli ovini;

(8) considerando che occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Salvo deroga espressamente prevista dalle disposizioni della presente direttiva, le disposizioni della direttiva 92/35/CEE relative alle norme di controllo e alle misure di lotta contro la peste equina si applicano, mutatis mutandis, al controllo e alla lotta contro la febbre catarrale degli ovini nelle specie ricettive a questa malattia.

Articolo 2

In deroga alle definizioni di cui all'articolo 2, primo e secondo comma, della direttiva 92/35/CEE, nel caso della febbre catarrale degli ovini si applicano le seguenti definizioni:

— azienda: impresa agricola o di altro tipo nella quale sono allevati o soggiornano, permanentemente o temporaneamente, animali appartenenti alle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini e le riserve naturali in cui vivono animali di dette specie,

— specie ricettiva: qualsiasi specie di ruminanti.

Articolo 3

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), punti i) e iii), della direttiva 92/35/CEE, in caso di febbre catarrale degli ovini il veterinario ufficiale provvede affinché:

per quanto riguarda il punto i): tutti gli animali delle specie ricettive siano trattenuti nell'azienda in cui si trovano,

per quanto riguarda il punto iii): si proceda regolarmente a trattamenti insetticidi sugli animali nonché all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di *Culicoides*. La frequenza dei trattamenti è stabilita dall'autorità competente tenuto conto della persistenza dell'insetticida utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, gli attacchi dei vettori.

Articolo 4

In caso di febbre catarrale degli ovini, le misure alternative alla vaccinazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/35/CEE possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9. Esse possono essere modificate secondo la stessa procedura.

⁽¹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

⁽²⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 168 del 2.7.1994, pag. 31.

Articolo 5

L'articolo 11 della direttiva 92/35/CEE non si applica nel caso della febbre catarrale degli ovini. In tal caso si applicano invece le seguenti disposizioni:

1. Le misure di cui agli articoli 6, 8, 9 e 10 della direttiva 92/35/CEE sono modificate o abrogate secondo la procedura prevista all'articolo 9. Esse sono revocate dietro presentazione dei risultati di un programma di controllo sierologico che dimostrino l'assenza di sieroconversione dovuta ad un'attività virale dopo una stagione di attività dei vettori. Le misure non possono essere revocate prima che siano trascorsi dodici mesi dalle ultime vaccinazioni, nel caso in cui si sia proceduto a vaccinazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 2, di cui sopra.
2. Tuttavia, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 92/35/CEE:
 - a) gli animali delle specie ricettive possono essere spediti dalle zone di protezione e di sorveglianza a condizione che:
 - i) siano spediti unicamente in certi periodi dell'anno, che devono essere fissati secondo la procedura prevista all'articolo 9 in funzione dell'attività degli insetti vettori,
 - ii) siano rimasti per almeno 40 giorni in una stazione di quarantena, nella quale siano stati protetti dagli insetti vettori,
 - iii) siano stati sottoposti con esito negativo a due prove per la ricerca degli anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico o la prova di immunodiffusione su agar, la prima delle quali sia stata realizzata all'inizio della quarantena e la seconda almeno 28 giorni dopo la prima. Altri metodi di controllo possono essere riconosciuti secondo la procedura prevista all'articolo 9 e previo parere del Comitato scientifico della salute e del benessere degli animali;
 - iv) prima della spedizione siano stati sottoposti ad un trattamento insetticida esterno atto a prevenire gli attacchi dei vettori durante il trasporto,
 - v) non presentino alcun segno clinico di febbre catarrale degli ovini il giorno della spedizione;
 - b) i movimenti di animali delle specie ricettive all'interno della zona di protezione e della zona di sorveglianza sono subordinati al nulla osta dell'autorità competente, la quale non autorizza in alcun caso:
 - i) i movimenti da o verso aziende nelle quali i dati disponibili attestino la presenza di un'attività virale,

- ii) i movimenti di animali vaccinati da meno di 60 giorni.

Articolo 6

In deroga agli allegati I A e II della direttiva 92/35/CEE, nel caso della febbre catarrale degli ovini si applicano gli allegati I e II della presente direttiva.

Articolo 7

Le spedizioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ricettive in provenienza dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza sono disciplinate secondo la procedura prevista all'articolo 9.

Articolo 8

Gli allegati della presente direttiva sono modificati secondo la procedura prevista all'articolo 9.

Articolo 9

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito dalla decisione 68/361/CEE, secondo le procedure previste al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere.
5. Il Consiglio può deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata, entro 15 giorni.

Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la propria proposta ovvero presentare una proposta legislativa in base al trattato.

Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta relativa alle misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

Articolo 10

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, comprese le eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizione a partire dal 1° gennaio 2000.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

LISTA DE LOS LABORATORIOS NACIONALES DE LA FIEBRE CATARRAL OVINA
LISTE OVER NATIONALE LABORATORIER FOR BLUETONGUE
LISTE DER FÜR DIE BLAUZUNGENKRANKHEIT ZUSTÄNDIGEN NATIONALEN LABORATORIEN
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΟΪΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ
LIST OF THE NATIONAL BLUETONGUE LABORATORIES
LISTE DES LABORATOIRES NATIONAUX POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON
ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI
LIJST VAN DE NATIONALE LABORATORIA VOOR BLUETONGUE
LISTA DOS LABORATÓRIOS NACIONAIS EM RELAÇÃO À FEBRE CATARRAL OVINA
LUETTELO KANSALLISISTA LAMPAAN BLUETONGUE-TAUTIA VARTEN NIMETYISTÄ LABORATORIOISTA
FÖRTECKNING ÖVER NATIONELLA LABORATORIER FÖR BLUETONGUE

Belgique/België	Centre d'Études et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA) 99, Groeselenberg B-1180 Bruxelles Tel. (32-2) 375 44 55 Fax (32-2) 375 09 79 E-mail: piker@var.fgov.be
Danmark	Danish Institute for Virus Research Lindholm DK-4771 Kalvehave Tlf. (45) 55 86 02 00 Fax 45 55 86 03 00 E-mail: sviv@vetvirus.dk
Deutschland	Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere — Anstaltsteil Tübingen Postfach 11 49 D-72001 Tübingen PD Dr. Büttner Tel. (07071) 967 255 Fax (07071) 967 303

Ελλάδα	Ministry of Agriculture Centre of Athens Veterinary Institutions Virus Department 25, Neapoleos Str. Ag. Paraskevi GR-15310 Athens Τηλ. (30-1) 601 14 99/601 09 03 Φαξ (30-1) 639 94 77
España	Centro de Investigación en Sanidad Animal INIA-CISA D. Jose Manuel Sánchez Vizcaino Carretera de Algete-El Casar, km 8, Valdeolmos E-20180 Madrid Tel. 916 20 22 16 Fax 916 20 22 47 E-Mail: vizcaino@inia.es
France	CIRAD-EMVT Campus international de Baillarguet BP 5035 F-34032 Montpellier Cedex 1 Tél. 04 67 59 37 24 Fax 04 67 59 37 98 E-mail: bastron@cirad.fr
Ireland	Central Veterinary Research Laboratory Abbotstown Castleknock Dublin 15 Ireland Tel. (353-1) 607 26 79 Fax (353-1) 822 03 63 E-mail: reillypj@indigo.ie
Italia	CESME presso IZS Via Campo Boario I-64100 Teramo Tel. 0861 332216 Fax 0861 332251 E-mail: Cesme@IZS.it
Luxembourg	Centre d'Études et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA) 99, Groeselenberg B-1180 Bruxelles Tél. (32-2) 375 44 55 Fax: (32-2) 375 09 79 E-mail: piker@var.fgov.be
Nederland	ID-DLO Edelhertweg 15 8219 PH Lelystad Nederland Tel. (0320) 23 82 38 Fax (0320) 23 80 50 E-mail: postkamer@id.dlo.nl
Österreich	Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren Robert Kochgasse 17 A-2340 Mödling Tel. (0043) 2236 46640-0 Fax (0043) 2236 46640-941 E-mail: BATSB VetMoedling@compuserve.com
Portugal	Laboratório Nacional de Investigaçao Veterinaria Estrada de Benfica, 701 P-1549-011 Lisboa Tel. (351-1) 711 52 00 Fax (351-1) 711 5 38 36 E-mail: dir.Inlv@mail.telepac.pt

Suomi	Danish Institute for Virus Research Lindholm DK-4771 Kalvehave Tel. (45) 55 86 02 00 Fax (45) 55 86 03 00 E-mail: sviv@vetvirus.dk
Sverige	National Veterinary Institute Box 7073 S-750 07 Uppsala
United Kingdom	Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road Pirbright Woking Surrey GU24 ONF United Kingdom Tel. (01483) 23 24 41 Fax (01483) 23 24 48 E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk

ALLEGATO II

**LABORATORIO COMUNITARIO DE REFERENCIA DE LA FIEBRE CATARRAL OVINA
EF-REFERENCELABORATORIUM FOR BLUETONGUE
GEMEINSCHAFTLICHES REFERENZLABORATORIUM FÜR DIE BLAUZUNGENKRANKHEIT
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ
COMMUNITY REFERENCE LABORATORY FOR BLUETONGUE
LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON
LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI
COMMUNAUTAIRE REFERENTIELABORATORIA VOOR BLUETONGUE
LABORATÓRIO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA EM RELAÇÃO À FEBRE CATARRAL OVINA
YHTEISÖN VERTAILULABORATORIO LAMPAAN BLUETONGUE-TAUTIA VARTEN
GEMENSKAPENS REFERENSLABORATORIUM FÖR BLUETONGUE**

AFRC Institute for Animal Health
Pirbright laboratory
Ash road
Pirbright
Woking
Surrey GU24ONF
United Kingdom
Tel. (01483) 23 24 41
Fax (01483) 23 24 48
E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk
